

Regione Piemonte L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 (1).

Criteria generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli Asili-Nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione.

Publicata nel B.U. Piemonte 23 gennaio 1973, n. 33.

Capo IV

Personale (giurisprudenza)

Art. 15

Il personale degli asili-nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.

A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici - in numero di almeno uno ogni dieci bambini - e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.

Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di vigilatrice, le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuti a norma della legislazione vigente.

Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medico, possibilmente pediatra, nonché di un pedagogo o di uno psicologo.